



ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA

***“ per la promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri di lavori pubblici della
Provincia di Forlì-Cesena”***

PREMESSO CHE:

in data 15 settembre 2010 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, l'Unione dei Comuni del Rubicone, l'Unione Montana "Acquacheta – Romagna- Toscana", la Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, la Comunità Montana dell' Appennino Forlivese, la Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena, la Direzione Provinciale INPS di Forlì-Cesena, la Direzione Provinciale INAIL di Forlì-Cesena, l' Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, l' Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì-Cesena, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori -Segreterie Provinciali di Forlì-Cesena: Fillea-CGIL di Forlì e di Cesena, Filca CISL Forlì – Cesena, Feneal UIL di Forlì e di Cesena, l' UGL Forlì – Cesena, la Confindustria di Forlì-Cesena – Collegio Costruttori Edili, la Confcooperative – Forlì-Cesena, la Lega Coop – Forlì-Cesena, l' A.G.C.I.-Forlì-Cesena, l' Associazione Piccole e Medie Industrie di Forlì – Cesena, la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole –Medie Industrie di Forlì-Cesena e la Confartigianato – Federimpresa di Forlì – Cesena hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa "per la promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri di lavori pubblici della Provincia di Forlì-Cesena",

CONSIDERATO CHE:

successivamente, l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna -, la Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità (C.I.D.A.) Emilia-Romagna, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena, il Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno manifestato la propria volontà di aderire agli obiettivi ed alle finalità del suddetto Protocollo



TUTTO CIO' PREMESSO:

il richiamato Protocollo d'Intesa "per la promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri di lavori pubblici della Provincia di Forlì-Cesena" – che viene allegato (All. nr.1) - è esteso, quindi, all'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna -, alla Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità (C.I.D.A.) Emilia - Romagna, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna, i quali aderiscono agli obiettivi ed alle finalità dello stesso, manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità a collaborare con tutti i Soggetti firmatari per il loro raggiungimento.

Il presente atto verrà poi reso noto a tutti i Soggetti sottoscrittori.

Le parti firmatarie

Prefettura – U.T.G. di Forlì-Cesena

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità – CIDA Emilia-Romagna

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

Consorzio di Bonifica della Romagna

Forlì, 3 marzo 2011



**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI DI LAVORI
PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

Tra

- Prefettura UtG di Forlì-Cesena
- Provincia di Forlì-Cesena
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena
- Comune di Bagno di Romagna
- Comune di Bertinoro
- Comune di Borghi
- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
- Comune di Cesena
- Comune di Cesenatico
- Comune di Civitella di Romagna
- Comune di Dovadola
- Comune di Forlì
- Comune di Forlimpopoli
- Comune di Galeata
- Comune di Gambettola
- Comune di Gatteo
- Comune di Longiano
- Comune di Meldola
- Comune di Mercato Saraceno
- Comune di Modigliana
- Comune di Montiano
- Comune di Portico e San Benedetto
- Comune di Predappio
- Comune di Premilcuore
- Comune di Rocca San Casciano



- Comune di Roncofreddo
- Comune di San Mauro Pascoli
- Comune di Santa Sofia
- Comune di Sarsina
- Comune di Savignano sul Rubicone
- Comune di Sogliano sul Rubicone
- Comune di Tredozio
- Comune di Verghereto
- Unione dei Comuni del Rubicone
- Unione Montana "Acquacheta – Romagna- Toscana"
- Comunità Montana dell'Appennino Cesenate
- Comunità Montana dell' Appennino Forlivese
- Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena
- Direzione Provinciale INPS di Forlì-Cesena
- Direzione Provinciale INAIL di Forlì-Cesena
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
- Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì-Cesena
- Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Segreterie Provinciali di Forlì-Cesena:
 - Fillea CGIL Forlì
 - Fillea CGIL Cesena
 - Filca CISL Forlì - Cesena
 - Feneal UIL Forlì
 - Feneal UIL Cesena
 - UGL Forlì - Cesena
 - Confindustria Forlì-Cesena – Collegio Imprese Edili
 - Confcooperative – Forlì-Cesena
 - Lega Coop – Forlì-Cesena
 - A.G.C.I.-Forlì-Cesena



- Associazione Piccole e Medie Industrie di Forlì – Cesena
- Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole –Medie Industrie di Forlì-Cesena
- Confartigianato – Federimpresa di Forlì – Cesena

Premesso che :

- in data 12 marzo 2009, la Prefettura – U.T.G. , la Provincia, l' ANAS S.p.A. – Compartimento Emilia – Romagna, la Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena, la Direzione Provinciale INPS di Forlì-Cesena, la Direzione Provinciale INAIL di Forlì-Cesena, le Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì e di Cesena - Dipartimenti di Sanità Pubblica Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, il Dipartimento I.S.P.E.S.L. della Provincia di Forlì-Cesena, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - Segreterie Provinciali di Forlì-Cesena Fillea-CGIL, - Filca –CISL, - Feneal UIL, - UGL, l' ANCE -Sede provinciale di Forlì-Cesena, - hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa "per la promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali Anas S.p.A – Compartimento Emilia – Romagna della Provincia di Forlì-Cesena",
- con tale Intesa si sono volute promuovere le più efficaci iniziative a favore e supporto delle attività delle Amministrazioni e delle Imprese, per meglio garantire la sicurezza non soltanto dei lavoratori, impegnati nei cantieri stradali dell'ANAS S.p.A, ma anche la sicurezza dei cittadini, nel pieno rispetto delle norme vigenti, attuando, quindi, una coordinata strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro, il quale produce costi umani, sociali ed economici altissimi, e diffondendo, nel contempo, la cultura della legalità e della sicurezza, nel settore della cantieristica stradale,
- nella fase di prima attuazione del surrichiamato Protocollo e sino ad oggi, sono stati conseguiti positivi risultati nel campo della prevenzione e sotto il profilo della diminuzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei cantieri delle opere ANAS, le quali hanno avuto un forte impatto sul territorio con riguardo sia alle condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori sia alla sicurezza degli utenti della strada;
- in conseguenza, della realizzazione di opere pubbliche è stato già positivamente sperimentato dalla Prefettura – UT.G. un efficace modello operativo di coordinamento e confronto tra i diversi Soggetti istituzionali, coinvolti nel delicato settore in argomento;
- nel settore degli appalti pubblici, il criterio del massimo ribasso può produrre effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo, e talora, non



garantisce il rispetto dei tempi e la qualità nella realizzazione dell'opera pubblica;

Ritenuto:

- pertanto, necessario estendere il surrichiamato modello operativo di coordinamento e di confronto anche agli Enti Locali ed alle altre Amministrazioni Pubbliche interessate, in quanto stazioni appaltanti di lavori pubblici, nell'ambito del territorio provinciale, con l'obiettivo di attivare ulteriori e positive azioni, atte a prevenire sia fenomeni di lavoro irregolare sia gli infortuni sul lavoro;
- di realizzare, altresì, una piena e fattiva collaborazione tra tutti gli Enti Locali, le Amministrazioni Pubbliche coinvolte, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì e Cesena, le Aziende UU.SS.LL di Forlì e di Cesena, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l'Acer, la Confindustria di Forlì-Cesena - Collegio Imprese Edili, gli altri Soggetti impegnati nella prevenzione, la Confcooperative di Forlì-Cesena, la Lega Coop di Forlì-Cesena, l'A.G.C.I., l'Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I.) di Forlì-Cesena, la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole - Medie Industrie di Forlì-Cesena, la Confartigianato-Federimpresa di Forlì-Cesena, al fine di consentire che l'esecuzione dei lavori pubblici avvenga con attenzione costante alla sicurezza, specificando le procedure messe in atto ed ogni attività, volta a meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire, quindi, gli infortuni sul lavoro;
- di rafforzare, infine, i processi di concertazione e condivisione interistituzionale, come strumento e prassi di governo e di coesione sociale del territorio e ciò ai fini essenzialmente della protezione della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro nonché della promozione della cultura della legalità, come indicatore primario di responsabilità sociale;

Preso atto

altresì, della fondamentale importanza di favorire la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, allo scopo di garantire la regolarità delle previsioni contrattuali e l'osservanza della vigente normativa sulla prevenzione degli infortuni, stante il rapporto di stretta connessione, che intercorre tra lavoro abusivo ed irregolare, concorrenza sleale tra imprese e tutela delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nei cantieri;



Visti

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
- il Decreto Ministeriale 9 giugno 1995 – Disciplinare tecnico per indumenti ad alta visibilità;
- la Direttiva del Ministro LL.PP. del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada, in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;
- il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002- Disciplinare tecnico, relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Premesso e considerato tutto ciò:

Le parti, come sopra rappresentate, firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali;

Si impegnano:

1. a intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di conoscenza tra gli Enti istituzionali ed i diversi Soggetti, pubblici e privati, interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo, in cui la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni sia suscettibile di potenziare le capacità di intervento delle Amministrazioni e degli Enti, che operano nella prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;



2. a vagliare le possibili iniziative, attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli Attori coinvolti, secondo le rispettive competenze, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché a promuovere, sostenere e diffondere la cultura della sicurezza anche attraverso l'ausilio degli Organismi paritetici, con le attività di informazione e formazione;
3. a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, come indicatore primario di responsabilità sociale;
4. a promuovere programmi formativi ed informativi, idonei ad assicurare maggiore implementazione di progetti di qualità, nonché di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, di promozione della salute sul lavoro e della responsabilità sociale dell'impresa, anche ai fini dell'accesso ai sistemi premianti, previsti dalle vigenti norme, riconosciuto il valore primario della formazione e dell'informazione nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della cultura della responsabilità e funzione sociale dell'impresa;
5. ad attivare efficaci iniziative, volte a rappresentare ai Soggetti Istituzionali competenti, la necessità di individuare specifici requisiti, per l'accesso al settore dell' edilizia, oggi pressoché indiscriminato;
6. ad autorizzare, in qualità di stazioni appaltanti, subappalti per l'esecuzione dei lavori pubblici ad imprese con esperienza professionale documentata e dotate di adeguata struttura tecnico-organizzativa, come previsto dalla normativa vigente in materia;
7. a promuovere, presso le Imprese, le tematiche della responsabilità sociale e della certificazione etica;
8. a valorizzare la gestione partecipata della sicurezza con il coinvolgimento attivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali o territoriali.

Le parti firmatarie, si impegnano, altresì, ad osservare i seguenti punti:

l°) Controlli e presidi per la sicurezza nei cantieri

- 1) Le Stazioni Pubbliche Appaltanti s'impegnano ad inserire, nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole del seguente tenore:
 - a) periodicamente, l'ufficio di direzione lavori provvede all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L' Appaltatore/Concessionario ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di



fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3,4,e 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, degli artt. 18. c. 1, lett.u), 20 c. 3, 21 c. 1, lett. c) e 26 c. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art.5 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

- b) L'Appaltatore/Concessionario ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro – sezione "Soggetti da iscrivere nel Libro unico e contenuti delle registrazioni", problema n. 18). L'Appaltatore/Concessionario si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Centro Per l'Impiego di cui all'art. 9-bis, comma 2 della Legge n. 608/1996 come modificato dall'art.1, comma 1180, Legge 27/12/2006 n. 296, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 181/2000, come inserito dall'art.6, comma 1 del D.Lgs n. 297/2002 e modificato dall'art.40, comma 2, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro.
- c) Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) o dello Stato Finale, la stazione pubblica appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo all'appaltatore ed ai subappaltatori. In caso di utilizzo di lavoratori somministrati, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Pubblica Appaltante anche il prescritto DURC, relativo all'agenzia di somministrazione, avente data successiva all'ultimazione dei lavori cui si riferisce il SAL o lo Stato Finale. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- d) L'Appaltatore/Concessionario ha l'obbligo di indicare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o



grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

- 2) Le Stazioni Pubbliche Appaltanti s'impegnano, inoltre, ad inserire, nei contratti di incarico per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva, l'obbligo per il coordinatore di:
 - a) informare i dirigenti ed i preposti in merito a quanto emerso nell'ambito del Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II livello, di cui al successivo punto III, limitatamente agli aspetti di specifico interesse;
 - b) riportare, nell'ambito del suddetto Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento, - II° Livello - le eventuali segnalazioni dei dirigenti e dei preposti e degli RLS/RLST in merito alle criticità, rilevate nella concreta attività di cantiere ed alle carenze o esigenze formative di singoli lavoratori;
 - c) trasmettere al Responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell'attività svolta in cantiere e comprovante l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate;
- 3) Le Stazioni Pubbliche Appaltanti e gli Organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si impegnano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del maggior numero di imprese, operanti nei cantieri pubblici; in particolare, i controlli saranno intensificati nei confronti delle imprese, con impegno al reciproco scambio di informazioni, nei seguenti casi:
 - a) aggiudicazione di appalto pubblico con offerta al ribasso superiore al 25%;
 - b) aggiudicazione di appalto pubblico, per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna - Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell'art.26, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell'emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell'art.26 del vigente T.U. della sicurezza.

Le parti sociali si impegnano in un'opera di sensibilizzazione dei propri associati al fine di valorizzare la cultura della sicurezza sul lavoro ed a segnalare situazioni di irregolarità e di inadeguata gestione della sicurezza sul lavoro.



II°) Criteri di selezione delle offerte

1. Le Stazioni Pubbliche appaltanti, riconoscendo la valenza positiva, anche sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, si avvalgono del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora, lo stesso, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, appaia il più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, le Stazioni Pubbliche appaltanti inseriscono, tra i criteri di valutazione dell'offerta, la gestione della sicurezza in base alle peculiarità dello specifico cantiere, mediante proposte migliorative rispetto alle procedure di lavoro, ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell'operato delle maestranze, alla specifica qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, se apprezzabile in rapporto alla concreta opera da realizzare, ed alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti.
3. In caso di procedura di affidamento di incarichi per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le Stazioni Pubbliche appaltanti inseriscono, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, il numero medio settimanale di visite in cantiere, con obbligazione contrattuale di verbalizzazione di ciascuna visita ed applicazione di penale pecuniaria in caso di inadempimento.
4. Le Stazioni Pubbliche appaltanti, in caso di affidamento di appalti di lavori pubblici con procedura negoziata di cui all'art. 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ovvero di affidamento di lavori, in via diretta, nelle fattispecie previste dalla vigente normativa, nell'individuazione delle imprese, tengono conto delle pregresse esperienze e delle garanzie sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della regolarità contributiva.

III°) Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento

- 1) Le parti firmatarie istituiscono, inoltre, nell'ambito della Provincia di Forlì-Cesena, il Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento, operante su due livelli di coinvolgimento:
 - I° LIVELLO, composto da Prefettura, Provincia, Enti Locali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, Direzione Provinciale del Lavoro, Comuni firmatari, Aziende UU.SS.LL. di Forlì e di Cesena, INAIL, INPS, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, Organismi Paritetici Territoriali dell'Edilizia ed A.N.C.E., nonché gli altri soggetti firmatari.



Il suddetto Tavolo di I Livello si riunisce, semestralmente, per verificare le attività, previste dal presente Protocollo e valutare, quindi, i risultati conseguiti, nonché per formulare eventuali proposte di modifica od integrazione del presente Protocollo.

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, quale Soggetto promotore e di coordinamento, svolge le attività di Segreteria;

- **II° LIVELLO**, composto da Aziende UU.SS.LL. di Forlì e di Cesena, Direzione Provinciale del Lavoro, Committente, Imprese esecutrici, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, Direttore dei Lavori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
- 2) Il suddetto Tavolo di II Livello si riunisce, in fase di stesura del progetto e del Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento, prima dell'avvio dei lavori e durante lo svolgimento dei lavori, almeno ogni semestre, nelle seguenti fattispecie:
 - a) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza, individuati dagli organismi di vigilanza e/o dalle Stazioni Pubbliche appaltanti.
 - b) altri lavori di particolare criticità, nel campo della sicurezza, individuati dal Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di I° Livello su proposta degli Organismi di Vigilanza e Controllo o dalle Stazioni Pubbliche appaltanti;
- 3) Le attività di Segreteria di II livello sono svolte dalle Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì e di Cesena ed, in caso di indisponibilità, a cura della Stazione Pubblica Appaltante.
- 4) Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, a cura delle suddette Aziende UU.SS.LL, da trasmettere, poi, ai Soggetti partecipanti.
- 5) La partecipazione al Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento - II° Livello - non sottrae i Soggetti ai doveri ed allo svolgimento autonomo delle proprie funzioni istituzionali, anche di controllo.
- 6) Il suindicato Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento - II° Livello - in fase progettuale:
 - a) acquisisce dalla Stazione Pubblica appaltante le principali scelte progettuali ed organizzative, anche preordinate alla riduzione dei rischi nel cantiere;
 - b) definisce i criteri generali, in materia di sicurezza, cui devono uniformarsi il documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 554/1999, la progettazione dei lavori e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento;
 - c) individua le fasi di lavoro critiche, sotto il profilo dei rischi professionali;



- 7) Le Stazioni Pubbliche appaltanti inseriscono, nei contratti di incarico per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva, l'obbligo per il coordinatore di segnalare preventivamente agli organismi di vigilanza e controllo l'avvio delle fasi di cui al comma 6, lett. c).
- 8) Il suindicato Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II° Livello, prima dell'avvio dei lavori:
 - a) acquisisce dalla Stazione Pubblica appaltante i contenuti della pianificazione in materia di sicurezza e ne verifica la conformità ai criteri generali di cui al comma 6, lett. b);
 - b) definisce eventuali indicazioni operative a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, anche in relazione ad elementi sopravvenuti rispetto a quelli valutati in fase di progettazione.
- 9) Il suddetto Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II° Livello, preliminarmente alla esecuzione dei lavori:
 - a) analizza e valuta l'efficacia delle soluzioni e misure adottate;
 - b) individua le esigenze di informazione e formazione mirate, legate alla specificità dei lavori da effettuare;
 - c) indica gli interventi opportuni sulle procedure di lavoro, sulle opere provvisorie, sulle attrezzature, sui macchinari e simili;
 - d) individua le esigenze di integrazioni al Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento, sulla base degli elementi emersi dall'esame;
 - e) evidenzia le esigenze di sensibilizzazione sulle criticità, concretamente riscontrate.
- 10) Il suddetto Tavolo Provinciale di Confronto e di Coordinamento di II Livello, in fase di esecuzione dei lavori monitora gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere, con particolare riferimento all'andamento infortunistico.
- 11) L'Università di Bologna si riserva di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, una volta concluso il proprio iter procedurale ed autorizzativo in corso.

Durata


La presente Intesa ha validità triennale, considerandosi tacitamente rinnovata, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni da parte dei Soggetti firmatari.

Le parti firmatarie

Prefettura – U.T.G. di Forlì-Cesena

Provincia di Forlì-Cesena







Comune di Verghereto
Unione dei Comuni del Rubicone
Unione Montana "Acquacheta – Romagna- Toscana"
Comunità Montana dell'Appennino Cesenate
Comunità Montana dell' Appennino Forlivese
Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena
Direzione Provinciale INPS di Forlì-Cesena
Direzione Provinciale INAIL di Forlì-Cesena
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia
di Forlì-Cesena

[Handwritten signatures]

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Segreterie Provinciali di Forlì-Cesena:

- Fillea CGIL Forlì
- Fillea CGIL Cesena
- Filca CISL Forlì - Cesena
- Feneal UIL Forlì
- Feneal UIL Cesena
- UGL Forlì - Cesena

[Handwritten signatures]

Confindustria Forlì-Cesena –Collegio Imprese Edili

Coonfcooperative – Forlì-Cesena

Lega Coop – Forlì-Cesena

A.G.C.I. – Forlì-Cesena

Associazione Piccole e Medie Industrie
di Forlì – Cesena

[Handwritten signatures]

Confederazione Nazionale Artigianato
e Piccole –Medie Industrie di Forlì-Cesena

Confartigianato – Federimpresa di Forlì – Cesena

[Handwritten signatures]

Forlì, 15 settembre 2010